

[Circolare n°383/C/2022: Emergenza COVID-19 – Recupero dell’anticipo del 40% dei trattamenti di integrazione salariale per Covid-19 – Messaggio INPS n. 3179/22.](#)

8 Settembre 2022

Con l'allegato Messaggio n. 3179 del 29 agosto 2022, la Direzione Generale dell'INPS ha fornito le istruzioni relative al recupero da parte dell'Istituto, nei confronti dei datori di lavoro, degli importi indebitamente anticipati a titolo di integrazione salariale (CIGO, CIG in deroga o assegno ordinario a carico del FIS) con causale COVID-19, laddove abbia dato seguito alla richiesta di anticipazione nella misura del 40% delle ore richieste nell'intero periodo cui si riferisce la domanda.

Il recupero è disposto nei seguenti casi:

- anticipo di un importo superiore a quello effettivamente dovuto a titolo di saldo sulla base delle richieste di pagamento (flussi SR41 o Uniemens CIG) inviate entro i termini di decadenza;
- anticipo di importi a lavoratori ai quali non sia stato liquidato il saldo in quanto non dovuto o perchè non è pervenuta alcuna richiesta di pagamento entro i termini di decadenza;
- anticipo effettuato in relazione a domande successivamente annullate o respinte.

Nell'ipotesi in cui emerga un indebitato in tal senso, l'INPS procede alla notifica di una apposita comunicazione di debito nei confronti del datore di lavoro interessato, il quale ha 60 giorni di tempo per restituire l'importo richiesto, eventualmente accogliendo la rateazione proposta (fino ad un massimo di 24 mesi), senza interessi, con le modalità indicate nella circolare in oggetto.

Allegati

[Circolare_n°383_C_2022](#)

[Apri](#)

[2022_09_06_Messaggio_INPS_3179_2022](#)

[Apri](#)